

1.10.2. FRIGOEMOTECHE

Il D.M. 1 settembre 1995 emana norme atte a definire le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche, di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una propria autonoma struttura trasfusionale o sue articolazioni organizzative e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e non accreditate nell'ambito di apposita Convenzione.

Definizione

L'Emoteca o Frigoemoteca è un frigorifero atto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e di dispositivo di allarme ottico e acustico, collegato con postazioni di guardia ove il personale presente sia in grado di rilevare ogni eventuale anomalia ed avvisare tempestivamente il medico di turno responsabile dell'emoteca.

La responsabilità della gestione della frigoemoteca è affidata al Direttore Sanitario della sede di ricovero.

Il Direttore Sanitario potrà affidare la gestione dell'attività concernente l'emoteca ad uno dei Reparti o Servizi operanti nell'Ospedale o Casa di cura, che provvederà con personale proprio ai compiti previsti dalla Convenzione sotto la responsabilità della struttura trasfusionale territorialmente competente.

Il D.S. può delegare la responsabilità della frigoemoteca a personale medico afferente alla medicina di laboratorio o comunque in possesso di specializzazione in patologia clinica.

Le case di cura private dotate di frigoemoteca, la cui tipologia e quantità delle prestazioni erogate comportino una più intensa attività di medicina trasfusionale, dovranno acquisire "*in loco*" un medico appartenente alla struttura trasfusionale pubblica di riferimento, con oneri a proprio carico.

1.10.2.1 Requisiti Strutturali e Tecnologici

Il locale destinato alla emoteca deve essere attrezzato con frigoriferi, atti alla conservazione del sangue dotati di termometro, di termoregistratore, e completi di dispositivi di allarme acustico e visivo interni e remoti (collegati con il centralino).

1.10.2.2. Requisiti Organizzativi

L'attività deve fare riferimento, nei termini di una apposita convenzione stipulata ai sensi della normativa vigente, alla struttura trasfusionale competente per territorio o a struttura trasfusionale diversa da quella competente previa acquisizione di parere favorevole di questa.